



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 febbraio 2015
(OR. en)

6604/15

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0208 (COD)**

**AGRILEG 38
ENV 98
AGRI 84
MI 119
DENLEG 33
CODEC 258**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 25 febbraio 2015

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2015) 83 final

Oggetto: PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 83 final.

All.: COM(2015) 83 final

Bruxelles, 25.2.2015
COM(2015) 83 final

2010/0208 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio**

riguardante la proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati
membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio**

riguardante la proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio

1. INTRODUZIONE

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

2. CONOSCENZE PREESISTENTI

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio:	14 luglio 2010
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	9 dicembre 2010
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	5 luglio 2011
Data di trasmissione della proposta modificata:	[*]
Data della posizione del Consiglio in prima lettura**:	23 luglio 2014
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura:	13 gennaio 2015

* La Commissione non ha elaborato una proposta modificata ma ha espresso il suo parere sugli emendamenti del Parlamento nella “*Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni adottati dal Parlamento europeo nella tornata di luglio 2011*” (documento SP(2011)8072) inviata al Parlamento europeo in data 8 settembre 2011.

** La Commissione ha espresso i propri punti di vista sugli emendamenti del Consiglio nella “*Comunicazione della Commissione riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la*

coltivazione di OGM sul loro territorio” (documento COM(2014) 570 final) inviata al Parlamento europeo in data 10 settembre 2014.

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

L’Unione europea (UE) ha adottato un quadro giuridico organico per l’autorizzazione di prodotti che consistono o che derivano da organismi geneticamente modificati (OGM). La procedura di autorizzazione riguarda l’uso degli OGM per alimenti e mangimi, nonché la trasformazione industriale, la coltivazione e l’uso di prodotti derivati per alimenti e mangimi.

Il sistema con cui l’UE rilascia le autorizzazioni mira a evitare gli effetti nocivi degli OGM sulla salute umana e animale e sull’ambiente e a creare un mercato interno per questi prodotti. Due testi legislativi, la direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati¹ e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati², dispongono che gli OGM debbano essere autorizzati prima della loro immissione sul mercato. Entrambi fissano criteri scientifici per la valutazione dei rischi potenziali per la salute umana, la salute animale e l’ambiente, nonché requisiti di etichettatura. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1830/2003³ definisce regole di tracciabilità e di etichettatura degli OGM e di tracciabilità degli alimenti e dei mangimi prodotti con OGM.

Nel marzo del 2009, il Consiglio respinse le proposte della Commissione che avrebbero imposto all’Austria e all’Ungheria di abrogare le rispettive misure di salvaguardia nazionali le quali, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mancavano della necessaria base scientifica prevista dalla legislazione UE. Successivamente, un gruppo di 13 Stati membri⁴ ha chiesto alla Commissione di formulare proposte per concedere agli Stati membri la libertà di decidere in merito alla coltivazione degli OGM⁵.

Affinché un sistema di autorizzazioni UE degli OGM, basato su prove scientifiche, potesse combinarsi con la libertà degli Stati membri di decidere se desiderano o no coltivare prodotti GM sul loro territorio, la Commissione ha adottato nel luglio 2010 la presente proposta legislativa. Essa fornisce una base giuridica all’interno del quadro normativo UE sugli OGM e permette agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione sul loro territorio, o su parte di esso, di OGM autorizzati a livello UE. Tali divieti o limitazioni andranno giustificati da ragioni diverse da quelle contemplate nella valutazione del rischio ambientale e sanitario, propria del sistema di autorizzazioni della UE.

¹ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

² GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

³ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁴ Austria, Bulgaria, Cipro, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia.

⁵ I relativi dibattiti si sono tenuti durante le riunioni del Consiglio del 2 marzo, del 23 marzo e del 25 giugno 2009.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN SECONDA LETTURA

Il Parlamento europeo ha votato in seconda lettura un testo consolidato che contiene vari emendamenti al testo della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo costituisce l'esito di negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La Commissione accoglie tutti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo.